



TRIBUNALE DI ORISTANO
Procedure Concorsuali

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE N. 1- 1/2024

Il Giudice, dott. Andrea Bonetti,

letta la domanda di esdebitazione dell'incapiente depositata in data 15.03.24 da [REDACTED]

vista la documentazione allegata alla domanda;

letta la relazione del professionista incaricato con funzioni di Gestore della Crisi dall'O.C.C. (C.O.A. Oristano), avv. Maria Dina Tore;

ritenuto che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente la propria residenza in Zeddiani [REDACTED], e quindi potendosi presumere che il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale, non essendo emersi elementi in senso contrario;

ritenuto di dover accogliere la domanda per i motivi che seguono. ●

Con l'innovativo istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, ora riprodotto nel CCII, il legislatore ha inteso apprestare uno strumento residuale ed eccezionale, sulla scia delle direttive europee in materia di insolvenza e sovraindebitamento, al fine di consentire l'esdebitazione anche dell'incapiente persona fisica sovraindebitata.

Viene meno, nell'ambito dello specifico istituto, l'elemento della concorsualità, proprio invece di tutti gli altri istituti del nuovo CCII, cioè l'elemento della tutela del ceto creditorio, innanzitutto nell'ottica della *par condicio*.

L'istituto è incentrato sul c.d. *fresh start* o *second chance*, inteso come nuova occasione di reinserimento nel tessuto economico, una volta eliminato il peso dei debiti pregressi, con il connesso incentivo alla produzione di redditi mediante lo sfruttamento delle capacità dell'individuo meritevole, ma sfortunato, qui attraverso l'individuazione di nuove occasioni di lavoro produttivo.

Centrali sono l'integrale sacrificio richiesto ai creditori e (quindi) la ricerca in *primis* del recupero delle condizioni per un tenore di vita più sereno in capo alla persona fisica sovraindebitata, scopo prioritario, mitigato dall'impegno a mettere a disposizione dei creditori, entro un lasso di tempo ragionevole, le eventuali utilità sopravvenute, che però

superino nell'ammontare, in misura percepibile, quanto necessario alle esigenze di vita serena e dignitosa in capo alla persona.

Un rovesciamento degli ordinari scopi delle procedure concorsuali o paraconcorsuali derivante dalla comprovata assenza attuale di risorse effettive da mettere a disposizione del ceto creditorio, non solo attraverso un possibile accordo con le stesse o attraverso un piano imposto, ma nemmeno attraverso la liquidazione, tendenzialmente integrale, dei beni della persona.

Si parte dall'esdebitazione per pervenire potenzialmente al recupero di risorse da destinare ai creditori, i cui crediti subiscono una sorta di quiescenza, determinata dalla comprovata incapacienza attuale del patrimonio del debitore.

Al contempo l'istituto non si rivolge al solo consumatore, inteso come sovraindebitato non professionale, con ogni conseguenza in merito al differente contenuto del giudizio di meritevolezza, nei singoli casi, connesso peraltro anche alle cause dell'ingenerarsi dello stato di incapacienza del patrimonio in capo al debitore.

Alla concessione del beneficio consegue l'integrale insoddisfazione dei creditori, cui corrisponde la sola possibilità di intercettare le utilità che possano sopraggiungere nel quadriennio successivo all'ammissione, nonché la sola possibilità di opposizione dei creditori che, non a caso, è prevista però solo a seguito della già avvenuta concessione del beneficio.

Fondamentali si rivelano dunque l'individuazione della soglia di incapacienza, il giudizio demandato al giudice sulle cause del sovraindebitamento, la previsione del limite oggettivo per cui la concessione del beneficio può avvenire comunque una sola volta nella vita della persona fisica meritevole e, infine, i controlli demandati al Gestore della crisi nel periodo di vigilanza.

A fronte di tutto quanto sopra, nel caso *de quo*, sembrano sussistere tutti i presupposti richiesti ai fini della concessione del beneficio.

Sussistono innanzitutto anche i presupposti di cui all'art. 280, co. 1 lett. a) e b) CCII (benché non espressamente richiamato dall'art. 283).

Sussistono i presupposti di cui all'art. 283 co. 1, trattandosi di persona fisica sovraindebitata e incapiente, mai ammessa in precedenza al beneficio, che gode di un reddito appena sufficiente al soddisfacimento delle esigenze quotidiani di vita e non è titolare di alcun bene mobile o immobile rilevante.

Sussiste inoltre il presupposto della meritevolezza, per l'accertata assenza di atti in frode dei creditori e per la non addebitabilità a titolo di dolo o colpa del manifestarsi del sovraindebitamento né dell'incapienza.

Nel dettaglio, il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi degli artt. 280, co 1 lett. a) e b) e 283 CCII, in particolare il richiedente, secondo quanto attestato dal Gestore della crisi:

- risulta essere persona fisica sovraindebitata meritevole;
- non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (incapienza);
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- non risulta aver fatto mai ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;
- si è impegnato personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al Gestore nominato per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Le cause dell'indebitamento della ricorrente sono da attribuirsi alla necessità di far fronte alle esigenze dell'attività d'impresa e alla soddisfazione dei bisogni primari della famiglia, intesi come il diritto alla salute, al sostentamento suo e della famiglia.

Il nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente, dal coniuge sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] con cui ha contratto matrimonio civile in data [REDACTED] in regime di comunione dei beni e dalla figlia [REDACTED] nata in data 25 giugno [REDACTED]

L'istante si trova dal mese di novembre 2023 nella impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni in quanto il grado di sovraindebitamento è tale da non avere la disponibilità finanziaria sufficiente da poterle consentire di onorare i debiti contratti e nel contempo provvedere al proprio mantenimento e della famiglia.

Tale situazione di sovraindebitamento si è generata per circostanze non riconducibili a comportamenti dolosi o imprudenti dell'istante bensì a causa delle difficoltà familiari, lavorative e di salute, alle quali non è riuscita più a far fronte (riduzione delle ore lavorative presso la società nella quale la stessa lavorava, motivi di salute che l'hanno costretta a licenziarsi, crisi *post pandemica* durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale, accumulo di debiti per finanziamenti).

Dalla documentazione prodotta emerge fino al mese di ottobre 2023, grazie all'aiuto del padre e degli altri familiari, la ricorrente è riuscita ad onorare, sebbene con difficoltà, le obbligazioni assunte.

Dall'esame della documentazione è emerso che l'attuale situazione debitoria ammonta a euro 78.398,20 di cui 33.037,51 per crediti privilegiati;

La ricorrente percepisce uno stipendio pari a euro 750,00 proveniente dall'attività lavorativa di assistente agli anziani, comprensivo di tredicesima e tfr, corrispondente all'importo al lordo delle imposte pari a euro 9.000,00; la medesima contribuisce, in proporzione al suo stipendio, a tutte le spese familiari, che ammontano mensilmente per la sola istante all'importo di euro 805,00.

Il coniuge percepisce una pensione netta pari a euro 1.400,00 oltre una indennità di invalidità di circa 300/400 euro e l'assegno universale di liquidazione; sul rateo pensionistico gravano la cessione volontaria del quinto e una delega di pagamento a garanzia del rimborso dei finanziamenti richiesti a suo nome con la garanzia fideiussoria dell'odierno istante.

La ricorrente abita in un immobile ex Etfas [REDACTED] [REDACTED], corrispondendo un canone mensile di euro 80,00.

Con il detto reddito l'istante si trova nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni in quanto il grado di sovraindebitamento è tale da non consentirle di avere

la disponibilità finanziaria sufficiente ad onorare i debiti contratti e allo stesso tempo a provvedere al proprio mantenimento e della famiglia.

La ricorrente, inoltre, è priva di beni immobili o mobili registrati fatta eccezione dell'autovettura acquistata nel 2002 per l'importo di euro 8.900,00, nonché di qualsivoglia utilità (presumibilmente anche in chiave prospettica) da poter offrire ai creditori.

Dalle visure effettuate presso il catasto e la Conservatoria dei RR.II. risulta confermata la circostanza che la ricorrente non abbia beni intestati; dall'esame degli estratti del conto corrente personale presso il Banco di Sardegna cointestato con il coniuge non risulta che siano state effettuate spese diverse da quelle necessarie al proprio mantenimento e a quello della famiglia; nei conti correnti della ditta individuale cessata, oramai estinti, che erano stati aperti presso le Poste Italiane ed il Banco di Sardegna, non risulta siano mai state effettuate spese diverse da quelle necessarie all'esercizio delle attività di impresa; dalle autocertificazioni prodotte, dall'elenco sintetico delle formalità richieste dal Gestore, risulta che l'istante non abbia effettuato atti di disposizione negli ultimi cinque anni, ne abbia subito atti di protesto cambiario o procedure intraprese per il recupero delle somme da parte dei creditori.

Esaminata la situazione economica e debitoria della ricorrente si ritiene che, allo stato, sussistano, i presupposti per concedere il beneficio richiesto

P.Q.M.

Visto l'art. 283 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 e ss.mm.ii. (CCII), convertito in L. 4 agosto 2022 n. 122;

1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara l'edebitazione di [REDACTED] nata a [REDACTED] fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento; NON sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati;

2) Dispone che la ricorrente:

a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale;

b) renda la detta dichiarazione al Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. entro il mese di maggio di ciascun anno, dovendosi inviare allo stesso anche l'attestazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la dichiarazione presentata, immediatamente dopo la scadenza del termine di legge per i detti incombeni;

c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 CCII; 3)

Dispone:

- a) che il Gestore della crisi, professionista incaricato dall'OCC, vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore;
- b) che il Gestore della crisi comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283, commi 1 e 2 CCII;
- c) che il Gestore della crisi presenti, comunque, relazione annuale su quanto sopra;
- d) il potere di accesso dell'O.C.C. per la consultazione dei movimenti del conto corrente o altro strumento di accredito dello stipendio/pensione/assegno assistenziale e di pagamento dei debiti, intestato al debitore, al fine di controllare il permanere della situazione di incapacienza;
- e) che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Oristano, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

f) a cura dell'O.C.C., la comunicazione del presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283, comma 8 CCII e con successivo deposito in telematico delle ricevute di avvenuta consegna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al PM e all'O.C.C.

Oristano, lì 29/07/2024

IL G.D.
Dott. Andrea Bonetti